

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 212

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 2 luglio 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento, fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 10 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 19 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 settembre-15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.